

Cass., civ. sez. I, del 22 dicembre 2016, n. 26782

2.3.1. Va osservato - sul piano generale e con riferimento al giudizio ordinario di cognizione - che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, che ha origini risalenti nel tempo, l'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima (cfr. già, in tal senso, Cass. 2076/1964). Più di recente si è ribadito che, nel giudizio di cognizione ordinario che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande di verse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la cd. "reconventio reconventionis" (Cass. 3639/2009).

2.3.2. E tuttavia, è evidente che la posizione di convenuto che l'originario attore viene ad acquisire per effetto della riconvenzionale proposta dalla controparte, non può valere a far assumere al medesimo la posizione di convenuto in senso sostanziale, come tale assoggettabile al regime di cui agli artt. 36 e 167, comma 2, cod. proc. civ.

La cd. reconventio reconventionis non è - per vero - assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ai sensi delle norme succitate, costituente un'azione autonoma che in quanto tale - per trovare ingresso nel medesimo processo - deve presentare identità di titolo con la domanda proposta dall'attore, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., atteso che essa è caratterizzata dal fatto che viene introdotta esclusivamente per l'esigenza di rispondere ad una riconvenzionale del convenuto, ossia per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto. Ed è questa la ragione per cui l'art. 183, comma 4, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) prevede che la cd. reconventio reconventionis debba essere formulata in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In ogni altro caso, all'attore è inibito proporre nuove domande nell'udienza di trattazione, rispetto a quelle proposte nell'atto introduttivo della lite, come si desume dalla previsione di ammissibilità, in deroga al suddetto divieto implicito, delle sole domande conseguenti alle difese articolate dal convenuto (cfr. Cass.S.U. 12310/2015).

2.3.3. Tanto premesso con riferimento al processo ordinario di cognizione, non può revocarsi in dubbio che alla medesima conclusione debba pervenirsi anche per quanto concerne il procedimento di ingiunzione nel quale, secondo un orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. Tale principio è, tuttavia, derogabile allorquando, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi in una

posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, il cui ingresso nel medesimo processo sia stato consentito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass. 13445/2000; 16331/2002; 18767/2004; 2529/2006; 21245/2006; 8077/2007; 21101/2015). Ne consegue che, rivestendo l'opposto la qualità di convenuto in senso formale, per non essere tardiva, tale domanda può essere introdotta solo nella comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 167 comma 2, e non nel corso del giudizio di primo grado (Cass. 22754/2013). Nello stesso tempo, però, essendo l'opposto attore in senso sostanziale, è evidente che l'eventuale reconventio reconventionis debba essere conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ai sensi dell'art. 183, comma 4, cod. proc. civ., incorrendo altrimenti il medesimo nel divieto implicito summenzionato.

2.3.4. Da tutto quanto precede discende, pertanto, che non coglie nel segno l'assunto della ricorrente in via incidentale, secondo la quale la reconventio reconventionis, in quanto proposta dall'opposto convenuto (formale) rispetto alla domanda riconvenzionale dell'opponente (attore formale in via di riconvenzione) potrebbe scontare solo il limite dell'identità di titolo di cui all'art. 36 cod. proc. civ., e non quello della proponibilità solo in conseguenza delle domande o delle eccezioni del convenuto sostanziale (l'opposto).

Ciò nondimeno, deve ritenersi che - nel caso concreto - la domanda proposta dall'opposta nella comparsa di risposta fosse conseguenza della riconvenzionale della A la quale, nell'atto di opposizione, oltre al risarcimento danni, aveva chiesto anche la restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto ai lavori di manutenzione edile ed di impiantistica - ulteriori rispetto all'assistenza alla manutenzione retribuita con un canone annuale prefissato, oggetto di ingiunzione - effettivamente eseguiti dalla E s.n.c. (v. sentenza di appello, p. 3) Sicchè la reconventio di quest'ultima diretta ad ottenere il pagamento degli aggiornamenti Istat del predetto canone di manutenzione per l'attività di assistenza, nonchè del corrispettivo per i lavori di impiantistica eseguiti - quest'ultimo divenuto liquido ed esigibile solo con la contabilizzazione dei lavori, per il periodo maggio 1998 - maggio 2000, e quindi non azionabile con la richiesta di provvedimento monitorio -, è chiaramente conseguenziale alla riconvenzionale dell'opponente ed è diretta a consentire all'opposta di articolare al meglio le proprie difese, anche mediante la compensazione delle poste creditorie reciproche delle parti in causa.

3. L'accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale, nei limiti di cui sopra, comporta, quindi, la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, la quale dovrà procedere a nuovo esame della controversia, attenendosi ai seguenti principi di diritto: "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa domanda proposta ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mutamento quantitativo della domanda operato, nell'ambito dei rapporti di dare ed avere tra le parti di un medesimo contratto, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., seppure ancorato ad un titolo diverso, è da considerarsi connesso alla medesima situazione sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo; *nel giudizio di*

opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo l'opposto la qualità di convenuto in senso formale la cd. reconventio reconvencionis, per non essere tardiva, deve essere introdotta solo nella comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 167 comma 2, e non nel corso del giudizio di primo grado, nello stesso tempo, però, essendo l'opposto attore in senso sostanziale, tale domanda deve costituire conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ai sensi dell'art. 183, comma 4, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis).